

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CIRCENSI
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
E DEGLI ARTISTI DI STRADA
DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA
RICHINVELDA

Approvato con deliberazione giuntale n. Del
.....

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 3 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività

Art. 4 – Contenuto della domanda

Art. 5 – Elenco delle aree pubbliche disponibili

Art. 6 – Concessione delle aree pubbliche e divieto di subconcessione

Art. 7 – Termini per il deposito delle domande di autorizzazione e di concessione

Art. 8 – Graduatoria delle domande di concessione

Art. 9 – Collocazione del Luna Park e delle attività circensi

Art. 10 – Responsabilità del concessionario

Art. 11 – Occupazione area e pagamento del Canone unico patrimoniale

Art. 12 – Deposito della documentazione tecnica

Art. 13 - Termine di durata dei procedimenti

Art. 14 – Obblighi del concessionario

Art. 15 – Divieto di occupazione di aree non concesse

Art. 16 – Commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande presso i Luna Park Art.

17 – Utilizzo di animali

TITOLO III

ESERCIZIO ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI STRADA

Art. 18 – Modalità di esercizio dell'attività TITOLO IV

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Sanzioni

Art. 20 – Disposizioni finali

Art. 21 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione delle aree pubbliche o private adibite ad uso pubblico e di autorizzazione per l'esercizio delle attività circensi, dello spettacolo viaggiante e degli artisti di strada di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 e D.M. 18 maggio 2007.
2. Con riferimento alla Concessione di suolo pubblico, si fa rinvio ai relativi regolamenti comunali.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, attività circensi, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle inserite nell'elenco del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, approvato con Decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successive integrazioni;
 - b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'elenco indicato al precedente punto a);
 - c) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, approvato con Decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successive integrazioni, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale può essere prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni. In tale fattispecie si configura anche il così detto Luna park;
 - d) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
 - e) spettacolo di strada: attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.

TITOLO II PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Articolo 3

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, di durata superiore alle 24 ore dall'inizio dell'attività o con un affollamento superiore alle 200 persone, è subordinato al rilascio, da parte del SUAP competente, previa istruttoria tecnica e parere della Polizia Locale e dell'Ufficio Commercio del Comune di San Giorgio della Richinvelda, delle autorizzazioni previste dagli articoli 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e disposizioni correlate e, nei casi previsti, dell'agibilità di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del R.D. sopra citato.
2. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante con un affollamento fino alle 200 persone di durata inferiore alle 24 ore dall'inizio dell'attività, sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività.

Articolo 4

Contenuto della domanda

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo 3, deve essere presentata apposita richiesta al SUAP del Comune di San Giorgio della Richinvelda esclusivamente in forma telematica e deve essere in regola con le norme sull'imposta di bollo.
2. Il richiedente deve fornire, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
 - dati anagrafici e fiscali della persona fisica o giuridica del richiedente; se il soggetto richiedente è una persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e domicilio, se diverso dal luogo di residenza, cittadinanza, codice fiscale,
 - P. IVA e data di iscrizione alla CCIAA; se il soggetto richiedente è una persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale, P. IVA e data di iscrizione alla CCIAA, dati anagrafici del rappresentante legale;
 - se cittadino extracomunitario, estremi del permesso di soggiorno in corso di validità;
 - indirizzo di posta elettronica presso il quale inviare le comunicazioni;
 - estremi dell'autorizzazione rilasciata all'esercente dal Comune di residenza ai sensi dell'art. 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante oppure se l'esercente o l'impresa esercitano l'attività circense e hanno, rispettivamente, residenza o sede in un Paese non facente parte dell'Unione Europea, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 394 del 1994;
 - di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 18/06/1931 e s.m.i.;
 - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di
 - cui al decreto legislativo n. 159 del 06/09/2011 (codice antimafia);

- denominazione, come da elenco ministeriale ex art. 4 L. 18 marzo 1968, n. 337 dell'attività di spettacolo viaggiante che si intende installare;
 - dichiarazione di avvenuta registrazione dell'attività, con indicazione del Comune presso il quale è avvenuta la registrazione, nonché del codice identificativo attribuito;
- a) eventuale dichiarazione di frequenza, e conclusione con esito positivo, del corso sul corretto montaggio delle attività, di cui al comma 3 dell'art. 6 del DM 18 maggio 2007;
 - b) dichiarazione di essere in possesso del libretto dell'attività;
 - c) estremi della polizza di assicurazione da responsabilità civile stipulata dall'esercente l'attività di spettacolo viaggiante con massimale non inferiore a € 500.000, mentre per le attività aventi un affollamento superiore alle 200 persone, la polizza non potrà avere un massimale inferiore a € 1.000.000;
 - d) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione a esercitare l'attività;
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, relativi alla/e attrazione/i:
- a) copia del libretto relativo all'attività di spettacolo viaggiante, contenente il codice identificativo;
 - b) copia del collaudo annuale;
 - c) copia della polizza assicurativa con quietanza di versamento del premio annuale;
 - d) Eventuale:
 - piano di sicurezza,
 - planimetria,
 - relazione tecnico descrittiva redatta da tecnico abilitato,
 - nulla osta del proprietario dell'area, nel caso in cui l'attività si svolga su area privata,
 - nulla osta del soggetto organizzatore della manifestazione in occasione della quale è richiesta l'autorizzazione,
 - attestati degli addetti antincendio e la documentazione relativa alle strutture temporanee da installare (per le attività circensi).
4. Il manuale d'uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere esibiti, nel corso dell'esercizio dell'attività, a semplice richiesta degli organi di vigilanza. La mancata esibizione comporta la revoca immediata dell'autorizzazione rilasciata.
5. In caso di SCIA, dovranno essere fornite le medesime indicazioni, dichiarazioni e documentazione previste per la presentazione della domanda di autorizzazione.

Articolo 5

Elenco delle aree pubbliche disponibili

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 337/1968, le attività di spettacolo viaggiante su area pubblica possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti d'uso impartiti.
2. Il Comune, con Deliberazione della Giunta Comunale, approva e aggiorna, ogni qualvolta necessario, l'elenco delle aree pubbliche disponibili per le attività di spettacolo viaggiante che dovranno risultare idonee sotto il profilo igienico-sanitario,

viabilistico, di prevenzione incendi e di tutela dell'inquinamento acustico, come da parere rilasciato dagli uffici preposti.

3. Con la stessa Delibera sono indicate le attività di spettacolo viaggiante che, per dimensioni o tipologia, non possono trovare collocazione per mancanza di aree comunali idonee sotto il profilo igienico-sanitario, viabilistico, di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dell'inquinamento acustico.
4. Nell'elenco possono essere indicate le attività di spettacolo viaggiante che, per dimensioni o tipologia, possano essere installate soltanto in specifiche aree.
5. Nell'elenco possono essere indicate le aree disponibili solo in specifiche occasioni, quali sagre, manifestazioni mercatali o fieristiche.
6. Non possono essere oggetto di concessione aree non incluse nell'elenco;
7. Non è consentita la concessione di aree nei giorni e negli orari destinati allo svolgimento del mercato settimanale o di altre fiere/eventi istituzionali, salvo specifica deroga.
8. Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale indica l'eventuale collocazione delle attrazioni e delle carovane di cui all'art. 9 comma 1 del presente regolamento.
9. In sede di prima applicazione per l'individuazione delle singole aree destinate ad ospitare le attività dello spettacolo viaggiante si fa riferimento alla delibera giuntale n. 47 del 27/05/2026 per quanto compatibile.

Articolo 6

Concessione delle aree pubbliche e divieto di subconcessione

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante su area pubblica, o privata soggetta a uso pubblico, è subordinata al rilascio da parte del SUAP del Comune di San Giorgio della Richinvelda, del provvedimento di concessione del suolo pubblico.
2. La domanda di concessione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica, corredata dalle seguenti indicazioni:
 - a) area, tra quelle comprese nell'elenco di cui all'articolo 5, della quale si richiede la concessione, con indicazione delle dimensioni delle attività da installare, numero e dimensione delle carovane al seguito;
 - b) periodo di durata della concessione richiesta.
3. È vietata ogni forma di cessione del provvedimento di concessione di suolo pubblico.
4. La violazione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca del provvedimento di concessione e il diniego del provvedimento per tutto l'anno successivo.

Articolo 7

Termini per il deposito delle domande di autorizzazione e di concessione

1. La domanda di concessione e di autorizzazione per spettacoli viaggianti deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione o iniziativa in occasione della quale vi è interesse a esercitare l'attività.

Articolo 8

Graduatoria delle domande di concessione

2. Qualora più domande di concessione abbiano ad oggetto la medesima area e l'occupazione sia richiesta per lo stesso periodo o per periodi in parte coincidenti e le domande siano tutte ammissibili, il SUAP del Comune forma una graduatoria dando priorità al numero di presenze concesse in passato con riferimento all'ultimo quinquennio; a parità di presenze si valuta la mancata assegnazione delle aree (dietro specifica istanza) nel quinquennio precedente e, infine, l'ordine di protocollo.

Articolo 9

Collocazione del Luna Park e delle attività circensi

1. La collocazione delle attrazioni, delle carovane adibite ad abitazione e servizi e di tutte le attrezzature relative al Luna park e del circo, avrà luogo nella località stabilita dall'Amministrazione comunale, ove sussistano aree idonee ad ospitare tali eventi.
2. L'organizzatore del Luna park, per conto dei gestori delle attrazioni, unitamente alle domande di concessione di suolo pubblico di cui all'art. 6, predispone l'organizzazione dell'area e la localizzazione delle attrezzature, presentando apposita planimetria dei luoghi redatta da un tecnico abilitato, con l'indicazione dei posteggi a disposizione.
3. Una volta allestito il Luna Park o l'attività circense, fino alla cessazione dello stesso, non sarà consentita la movimentazione delle attrezzature.

Articolo 10

Responsabilità del concessionario

1. Nell'ipotesi in cui siano rilevati danni o presenza di rifiuti nell'area utilizzata o sussista la necessità di procedere a disinfestazioni, il Comune agirà per il risarcimento del danno subito.
2. Il provvedimento di concessione può essere negato nei successivi tre anni, nel caso in cui siano stati rilevati dei danni all'area oggetto di concessione e gli stessi non siano stati risarciti dal concessionario.

Articolo 11

Occupazione area e pagamento del canone unico patrimoniale

1. L'occupazione delle aree pubbliche, nel rispetto di quanto contenuto al precedente articolo 6, è subordinata al pagamento, da parte del richiedente, del canone unico patrimoniale e di eventuali altri tributi comunali per l'importo determinato dai competenti uffici, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

Articolo 12

Deposito della documentazione tecnica

1. Prima dell'apertura dell'attività dello spettacolo viaggiante, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività medesima, deve essere depositata presso gli uffici del SUAP del Comune di San Giorgio della Richinvelda la documentazione tecnica comprendente l'eventuale asseverazione del tecnico abilitato e il corretto montaggio di tutte le strutture, la conformità dell'impianto elettrico e dei presidi

- antincendio, così come previsto dalla vigente normativa.
2. Nei casi previsti dalla legge e prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere verificata l'agibilità di pubblico spettacolo, in relazione alla quale, si rimanda alle disposizioni previste dalle norme di settore.

Articolo 13

Termine di durata dei procedimenti

1. Il termine di durata dei procedimenti, fatto salvo quanto specificato al precedente articolo 7, sono quelli definiti dalla normativa specifica di settore.

Articolo 14

Obblighi del concessionario

1. Il titolare delle singole attrazioni ha i seguenti obblighi:
 - a. provvedere alla gestione diretta dell'attrazione o delle attrazioni – a tale fine può essere sostituito o coadiuvato da personale avente i requisiti dovuti;
 - b. installare le attrazioni entro il termine fissato dalla concessione;
 - c. curare la manutenzione degli impianti e la revisione periodica degli stessi e dei meccanismi di sicurezza, per garantire l'incolumità degli utilizzatori e spettatori;
 - d. aprire l'attrazione al pubblico negli orari stabiliti;
 - e. mantenere l'attrazione e tutte le aree di pertinenza in stato decoroso, illuminata e pulita;
 - f. garantire il totale ripristino dell'area, compreso il manto erboso, al termine delle attività;
 - g. garantire il rispetto dei regolamenti comunali e della vigente normativa sulla gestione degli scarichi delle acque reflue di cui al D.Lgs. 152/2006, presentando anche al Comune riscontro dell'affidamento a ditta specializzata del servizio, qualora attivato, di raccolta e smaltimento delle stesse e dei liquami di scarico;
 - h. garantire il rispetto delle procedure e degli obblighi per l'affissione di manifesti pubblicitari e per la distribuzione di materiale pubblicitario sul territorio comunale (compreso il loro recupero al termine dell'attività);
 - i. osservare le prescrizioni stabilite dalle norme nazionali, regionali e dai regolamenti comunali in materia di igiene, sicurezza, ordine pubblico, rispetto della quiete, delle persone e tutela degli animali;
2. Nel caso di parchi di divertimento e Luna park gli obblighi di cui alle precedenti lettere e), f), g), h), sono assolti in via esclusiva dal concessionario dell'area pubblica o privata dove avrà luogo lo spettacolo;
3. L'impiego di sorgenti sonore è consentito nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia di inquinamento acustico ed eventuali deroghe devono essere tempestivamente richieste allo Sportello S.U.A.P. del Comune.
La violazione delle norme di cui ai commi precedenti, accertata dai competenti organi comunali di vigilanza, comporta la revoca immediata della concessione e la possibile esclusione dal rilascio di concessione, per i successivi 3 anni.

Articolo 15

Divieto di occupazione di aree non concesse

1. Non è consentito occupare spazi diversi da quelli concessi, pena la revoca della concessione.
2. La sistemazione delle carovane adibite ad abitazione e servizi degli artisti e di tutte le attrezzature avrà luogo esclusivamente nell'area stabilita dal Comune.

Articolo 16

Commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande presso i Luna Park

1. Ai sensi della normativa di riferimento, gli operatori del commercio alimentare su aree pubbliche (commercianti ambulanti) che intendono partecipare al Luna Park, e che risultano inseriti nel progetto tecnico dello stesso, dovranno presentare comunicazione/segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello S.U.A.P. della Comune, prima dell'inizio dell'attività stessa e potranno esercitare esclusivamente durante il periodo e gli orari previsti per l'esercizio delle attrazioni. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi del titolo abilitativo ad esercitare l'attività.
2. Gli operatori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni normative di cui al D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, alla Legge Regionale n. 29 del 05.12.2005, nonché a quelle sanitarie.

Articolo 17

Utilizzo di animali

1. In caso di utilizzo di animali in attività circensi devono essere rispettate le "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19/04/2006, nonché tutte le norme vigenti attinenti al mantenimento, l'utilizzo, la protezione e il trasporto di animali, nonché le norme regolamentari di polizia veterinaria pro tempore vigenti.
2. Per quanto attiene al mantenimento degli animali in rapporto al preservamento dell'integrità del patrimonio pubblico si fa preciso riferimento all'art. 14, comma 1, lettere e), f) ed h) del presente regolamento.

TITOLO III ESERCIZIO ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI STRADA

Art. 18

Modalità di esercizio dell'attività

1. L'artista che intenda esercitare la propria attività di spettacolo di strada sul territorio comunale deve presentare comunicazione al Comune come da modello **allegato A)** almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'esibizione.
2. L'occupazione di suolo pubblico senza concessione da parte degli artisti di strada rientranti nel campo delle arti figurative, della musica, della recitazione è consentita alle seguenti condizioni:
 - le esibizioni e le attività non possono formare oggetto di pubblicità;

- l'artista può occupare il suolo pubblico con le sole strutture o pedane strettamente necessarie all'esercizio dell'attività di spettacolo. In ogni caso la superficie massima impegnata non potrà eccedere i 2 metri quadrati, impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per l'artista o per il pubblico, vendere qualsiasi merce ed oggetto, speculare su l'altrui credulità;
 - le esibizioni e le attività non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico nonché degli edifici privati, o intralciare la circolazione veicolare e pedonale.
 - l'esibizione in una medesima via o piazza deve avvenire nel limite massimo di 60 minuti, al termine dei quali l'artista non potrà effettuare ulteriore occupazione nello stesso luogo. È inoltre vietato suonare ed esibirsi nelle vicinanze di scuole, ospedali, case di cura, luoghi di culto, uffici pubblici.
 - Non è consentito svolgere l'attività nell'ambito di:
 - a) una manifestazione politica, religiosa, sportiva;
 - b) un intrattenimento o altra manifestazione regolarmente autorizzata, fatto salvo il preventivo nulla osta rilasciato dall'organizzatore dell'evento.
 - L'esercizio delle attività è vietato dalle ore 22.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30. Inoltre è consentito l'utilizzo di strumenti di amplificazione di debole potenza, non superiore a 15 watt, alimentati con batterie. L'apparato di amplificazione deve essere munito di apposita targhetta apposta dal costruttore indicante le suddette caratteristiche;
 - nel caso di più esibizioni nell'ambito dello stesso spazio pubblico, gli artisti dovranno rispettare una distanza minima di 25 mt. tra loro, allo scopo di evitare il sovraffollamento dei luoghi;
 - nell'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada, l'artista non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.
3. Il Comune, esaminata la documentazione pervenuta, comunicherà gli eventuali motivi ostativi all'esercizio dell'attività.

TITOLO IV SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 Sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è attribuita al Comando di Polizia Locale ed a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 10.000,00.
3. Per le violazioni relative al regolamento del canone unico patrimoniale, si applicano le sanzioni ivi previste.
4. Per le violazioni relative al conferimento dei rifiuti si applica il relativo regolamento comunale.
5. Per la gestione degli scarichi fognari, liquami e acque reflue si applica il D.Lgs.

152/2006 (T.U. Ambiente).

6. Per le violazioni relative al commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, si applicano le sanzioni previste dalla Legge Regionale n. 29 del 05.12.2005.
7. L'accertamento delle violazioni è eseguito secondo le disposizioni previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
8. In caso di attività non consentita dal presente regolamento, il trasgressore ha l'obbligo di sospendere o cessare immediatamente l'attività.

Articolo 20

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia, al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931), all'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000).

Articolo 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera che lo approva. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si considera abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con le norme in esso contenute.